

*Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte*

INTERROGAZIONE n. 42

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto
e dell'articolo 99 del Regolamento interno

OGGETTO: attuazione del decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024 in materia di disabilità.

Premesso che

- Il decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024 attua la legge n. 227 del 22 dicembre 2021, recante delega al Governo in materia di disabilità.
Trattasi di riforma prevista dal PNRR - Missione 5 "Inclusione e Coesione" Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore", riguardante la definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.
- L'obiettivo è quello di assicurare alla persona il riconoscimento della propria condizione di disabilità, rimuovendo gli ostacoli e attivando i sostegni utili al pieno esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, delle libertà e dei diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, liberamente scelti.

considerato che

- La norma introduce numerosi cambiamenti, sia dal punto di vista della valutazione del grado di disabilità, sia in merito alla co-progettazione e programmazione insieme agli enti territoriali, alle famiglie e al privato sociale, diretti alla creazione di nuovi strumenti in grado di sostenere le persone con disabilità attraverso progettualità che portino ad una vera e propria "vita indipendente";
- La disposizione attribuisce il ruolo di soggetto unico accertatore all'INPS, mediante l'attività di commissioni che assolvono alle funzioni di Unità valutative di base. *L'INPS può avvalersi, attraverso apposite convenzioni con le Regioni, delle risorse strumentali ed organizzative delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere e, a tal fine, può procedere ad assunzioni specifiche.*
- La norma disciplina, inoltre, la figura del Referente per l'attuazione del progetto di vita e attribuisce alle Regioni la disciplina dei profili soggettivi per la sua individuazione e la definizione dei suoi compiti.
- La norma detta disposizioni in tema di coordinamento finalizzato all'integrazione delle programmazioni sociali e sanitarie nazionali e regionali. A tal fine è riconosciuto che le Regioni co-programmino annualmente con gli enti del terzo settore gli strumenti correttivi di integrazione degli interventi sociali e sanitari.

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente in materia

- **per sapere** a che punto sia l'integrazione della nuova normativa nazionale alla normativa regionale e quali siano i tempi di una piena attuazione.

Daniele VALLE

Consiglio Regionale del Piemonte